



COMUNE DI GENOVA

150 4 0 - DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO - SETTORE SERVIZI PER IL  
COMMERCIO

## **ORDINANZA DEL SINDACO**

**N. ORD-2019-99 DATA 01/04/2019**

**OGGETTO: MISURE ATTE A TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA E LA SICUREZZA  
URBANA IN OCCASIONE DI AGGREGAZIONI DI PERSONE NEI GIARDINI  
CAVAGNARO.**

01/04/2019	Il Sindaco
	[Marco Bucci]



COMUNE DI GENOVA

150 4 0 - DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO  
- SETTORE SERVIZI PER IL COMMERCIO -  
Schema Provvedimento N. 2019-POS-101 del 01/04/2019

## **ORDINANZA DEL SINDACO**

**OGGETTO: MISURE ATTE A TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA E LA SICUREZZA URBANA IN OCCASIONE DI AGGREGAZIONI DI PERSONE NEI GIARDINI CAVAGNARO.**

su proposta dell'Assessore al Commercio dott.ssa Paola Bordilli e dell'Assessore alla Sicurezza, dott. Stefano Garassino;

### **Premesso che:**

- tra gli obiettivi programmatici di questa Amministrazione è prioritario l'intento di tutelare gli spazi pubblici destinati alla libera fruizione dei cittadini, come i giardini pubblici e le aree attrezzate per lo sport, lo svago, il ritrovo di bambini e anziani;
- i giardini Cavagnaro, ubicati nella zona di Staglieno, per la loro ampiezza e per le infrastrutture presenti destinate allo sport e allo stazionamento di persone nel tempo libero, offrono una buona opportunità di svago per i cittadini residenti, soprattutto per bambini, adolescenti ed anziani, che sono soliti ritrovarvisi per le diverse occupazioni d'interesse;
- il sito, ormai da tempo, soprattutto nei fine settimana, è luogo abituale di ritrovo e aggregazione per balli, canti, banchetti e altre attività non autorizzate, tanto che i venerdì, sabati e le domeniche, già dal mattino e sino a tarda ora, vi si radunano diverse centinaia di persone, durante tutto l'anno;
- nel corso di tali raduni, vengono consumate notevoli quantità di bevande alcoliche, soprattutto birra, che vengono portate al seguito dai partecipanti o che vengono somministrate sul posto da talune persone che si preoccupano dell'approvvigionamento e della successiva distribuzione sul posto;
- tale abitudine comporta la sostanziale impossibilità di frequentare il sito da parte della cittadinanza, soprattutto anziani e bambini, per l'effetto della monopolizzazione dell'area che di fatto si viene a creare e per il timore di essere investiti dai moti festaioli chiassosi, prevaricanti e pregiudizievoli per la tranquillità necessaria alla contemporanea presenza di persone;
- l'abuso di bevande alcoliche determina, talvolta, litigi tra i componenti ed episodi di aggressività che aumentano la percezione di insicurezza dei cittadini residenti e non, che si trovano a passare nell'area, anche per il solo transito;
- al termine delle occasioni di ritrovo vengono altresì abbandonati in loco contenitori di vetro, metallo e altri oggetti e rifiuti che insudiciano l'area e ne pregiudicano il decoro per la fruizione da parte degli altri cittadini;

### **Dato atto che:**

- per rendere più efficace l'azione di contrasto ai comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà decritti in premessa e determinati dall'abuso nell'assunzione di bevande alcoliche, è stato adottato un provvedimento (ordinanza sindacale n. 330 del 4/10/2018, con scadenza 31 marzo 2019) volto a vietare nei prefati Giardini e nel perimetro attiguo ogni venerdì dalle ore 17.00 sino alle ore 03.00 del lunedì successivo, nonché ogni giorno prefestivo, dalle ore 17.00 sino alle ore 03.00 del primo giorno lavorativo, il consumo e la detenzione finalizzata all'immediato consumo sul posto (contenitori privi della chiusura originaria) di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché il consumo e la detenzione finalizzata all'immediato consumo sul posto di bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro e/o metallo, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 4 comma 2 del Regolamento di "Polizia Annonaria", escludendo dal divieto i pubblici esercizi per la somministrazione di cibi e bevande, le aree di loro pertinenza compresi i *dehors*, le attività artigianali per la vendita di prodotti alimentari limitatamente al consumo sul posto.
- La vigenza di detto provvedimento, posto a tutela del bene "sicurezza urbana", ha contribuito ad una diminuzione del consumo indiscriminato di alcolici nella zona di operatività senza, tuttavia, esaurire la sua funzione deterrente.

#### **Ritenuto che:**

- Sia quindi necessario garantire continuità allo stesso quale utile strumento di prevenzione per le forze di polizia che effettuano controlli nell'area interessata, stante la permanenza delle condizioni di degrado della zona e la necessità ed urgenza di garantire la sicurezza urbana persistentemente minata da comportamenti prevaricanti ed aggressivi determinati dall'uso di bevande alcoliche;
- Il perimetro all'interno del quale continuare a rendere operativo il divieto debba essere quello ricompreso tra le seguenti vie, anch'esse ricomprese:  
*"Via Bobbio, Passo Bascione, Via Pescetto, Via delle Ginestre (tratto sino all'intersezione con Via Caderiva), Via Caderiva, Via Piacenza (sino all'intersezione con Ponte Monteverde), Ponte Monteverde, Lungo Bisagno Istria (sino a Piazzale Parenzo), Via E. Toti, Piazzale Parenzo, Ponte Campanella"*;
- per le ragioni già esposte sussistano le condizioni di contingibilità, strettamente correlate alle peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza, strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di contenimento del disagio e del senso di insicurezza dei cittadini di cui si è detto;

#### **Visti:**

- gli artt.li 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il comma 4 bis dell'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 così come sostituito dall'art.8 c. 1 lett. b del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;
- la legge 30 marzo 2001, n. 125 "Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati";
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- il Regolamento di Polizia Urbana;

**Ritenuto**, altresì, che possa ritenersi congrua la vigenza della presente ordinanza sino al 30/9/2019

**Acquisito** il visto di conformità del Segretario Generale.

**Dato atto che:**

- il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato preventivamente trasmesso alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Genova ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. il presente provvedimento costituisce attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi e amministrativi non sottoposti all'applicazione degli articoli 7 e seguenti della citata fonte normativa e pertanto immediatamente esecutiva;

**Richiamate** le disposizioni del Regolamento di Polizia Urbana in materia di decoro nonché del Regolamento di Polizia Annonaria, ed in particolare i divieti di:

- causare turbamento all'ordinata convivenza civile, recare disturbo o essere motivo d'indecenza (Regolamento di polizia urbana art. 27 comma 1);

- abbandonare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette, e qualsiasi altro oggetto anche di piccolo volume (Regolamento di polizia urbana art. 27 comma 4);

- compiere atti o esporre cose in luogo pubblico o in vista del pubblico, contrarie alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio, incomodo alle persone, che possano offendere la pubblica decenza, tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati, compiere atti di pulizia personale od esibire parti intime del corpo in luoghi pubblici o aperti al pubblico, utilizzare l'arredo urbano in modo non consono alla sua destinazione. (Regolamento di polizia urbana- art. 28 lett. A);

- detenere dalle ore 22.00 alle ore 06.00 di ogni giorno bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro o di metallo (art. 4 comma 2 "Regolamento di Polizia Annonaria");

Ritenuto opportuno rammentare che la detenzione di bevande alcoliche e di contenitori di vetro e/o metallo in violazione di leggi, regolamenti o ordinanze sindacali comporta, ai sensi dell'art. 13 comma 1 della Legge n. 689/81, il sequestro di dette bevande e relativi contenitori;

Per le motivazioni espresse in premessa, a tutela di interessi costituzionalmente rilevanti quali la salute, la civile convivenza, il decoro, la tutela dell'ambiente, dei beni culturali, nonché la sicurezza urbana,

**ORDINA**

Ogni venerdì dalle ore 17.00 sino alle ore 03.00 del lunedì successivo, nonché ogni giorno prefestivo, dalle ore 17.00 sino alle ore 03.00 del primo giorno lavorativo, fino al 30 settembre 2019, all'interno dei pubblici Giardini Cavagnaro e del perimetro attiguo così come individuato nel

presente provvedimento, sono vietati a chiunque, in area pubblica e/o aperta al pubblico ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (plateatici), il consumo e la detenzione finalizzata all'immediato consumo sul posto (contenitori privi della chiusura originaria) di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

### **AVVERTE**

L'inosservanza della disposizione prevista dalla presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 ad Euro 500,00.

All'atto della contestazione, qualora il trasgressore invitato a conferire l'oggetto della violazione negli appositi contenitori per lo smaltimento non aderisca alla richiesta, si darà luogo al sequestro dell'oggetto dopo averlo privato del liquido in esso contenuto, ai sensi dell'art.13 della legge n. 689/81;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data.

### **DISPONE**

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'albo pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune ed inoltre che la sua conoscenza venga diffusa anche attraverso gli organi di stampa ed attraverso ogni altra forma ritenuta utile

### **MANDA**

- alla Unità Organizzativa Comunicazione per la pubblicizzazione a mezzo stampa del presente provvedimento;
- alla Direzione Polizia Locale ed alle altre forze di Polizia per il controllo dell'attuazione del presente provvedimento;
- Al Municipio 4° Valbisagno per il collocamento in loco di adeguati cartelli informativi.

Il Sindaco  
Marco Bucci